

*Studio legale*

*Avv. Serena Lazzaro*

Via Unione Sovietica 4

0931757224

Pec. serena.lazzaro@legalmail.it

**TRIBUNALE DI MONZA - SEZ. LAVORO**

**RICORSO IN RIASSUNZIONE**

**PER**

**La sig.ra La Mesa Nelli nata a San Felix (Venezuela) il 05/05/1967 residente a Siracusa in via Adda 33 Cap 96100 C.F. LMSNLL67E45Z614Y**, elettivamente domiciliata in Siracusa Via Unione Sovietica n. 4, presso lo studio dell'Avv. Serena Lazzaro dalla quale E' rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0931757224 E PEC, [serena.lazzaro@legalmail.it](mailto:serena.lazzaro@legalmail.it), così indicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68;

**CONTRO**

**Ministero Pubblica istruzione in persona del Ministro pro-tempore C.F. 80185250588 +4**

*Tutti domiciliati- ex lege – presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano.*

**PREMESSO CHE**

1) L'odierna ricorrente in riassunzione, per il tramite dello scrivente difensore, depositava in data 11.10.2016 ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che si riporta di seguito integralmente:

**“ TRIBUNALE DI MILANO SEZ. LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 cpc con istanza cautelare in corso di causa ex art. 700 C.P.C.**

**La sig.ra La Mesa Nelli nata a San Felix( Venezuela) il 05/05/1967 residente a Siracusa in via Adda 33 Cap 96100 C.F. LMSNLL67E45Z614Y**, elettivamente domiciliata in Siracusa Via Unione Sovietica n. 4, presso lo studio dell'Avv. Serena Lazzaro dalla quale E' rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0931757224 E PEC, [serena.lazzaro@legalmail.it](mailto:serena.lazzaro@legalmail.it), così indicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68;

*ricorre contro*

- **Ministero Pubblica istruzione in persona del Ministro pro-tempore C.F. 80185250588; Resistente**
- **Ministero Pubblica Istruzione- Usr Del LOMBARDIA- In Persona Del Dirigente Pro Tempore Resistente**
- **Ministero Pubblica Istruzione- Usr Del LOMBARDIA- Ambito Territoriale Provinciale Di MILANO n persona del legale rappresentante p.t., Pro Tempore Resistente**
- **Ministero Pubblica Istruzione- Usr Sicilia - in persona del legale rappresentante p.t.,**
- **Ministero Pubblica Istruzione- Usr della Sicilia- Ambito Territoriale Provinciale Di Siracusa del suo legale rappresentante pro – tempore**
- *Tutti domiciliati- ex lege – presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano.*



## **FATTO**

La ricorrente è docente di scuola Secondaria di II grado per la classe di concorso A060- SC. NAT., CH., GEOG., MIC. giusto contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato a seguito di nomina in fase C ai sensi della legge 107/2015 su posto comune di cui alla tabella 1 allegata alla suddetta legge Codice contratto SR00000000018741Z4000001 provincia di destinazione Siracusa.

Dalla data del 27/11/2015 ha espletato l'incarico **come docente di potenziamento presso il Liceo Scientifico Einaudi di Siracusa codice meccanografico SRPS04000D** dove ha svolto e superato regolarmente l'anno di prova .

Nel maggio del 2016 ha avanzato a mezzo il sito ministeriale istanze on line domanda di mobilità territoriale per assegnazione ad ambito su territorio nazionale allegando:

**a) dichiarazione attestante atto di separazione consensuale omologato dal tribunale di Siracusa n. 407 del 15/07/2015 ;**

**b) dichiarazione personale attestante i componenti del nucleo familiare, minorenni e conviventi, affidati alla sottoscritta Gulino Federica figlia nata a Siracusa il 10/09/2007 e Gulino Gianmarco figlio nato a Siracusa il 05/05/2004 residenti entrambi in via Adda 33;**

**c) dichiarazione titoli attestante il diploma di laurea, l'abilitazione e i corsi di perfezionamento di durata annuale regolarmente conseguiti;**

**d) dichiarazione di esigenze di famiglia per ricongiungimento ai figli in caso di separazione,**

**e) dichiarazione di disponibilità al sostegno senza titolo e part.time.**

**f) l'allegato D attestante i servizi pre ruolo svolti nelle scuole secondarie statali.**

rinnovabile annualmente solo nella provincia di residenza.

Dall'Ufficio Scolastico Regionale di Siracusa in seguito a valutazione della domanda di mobilità viene notificato il punteggio relativo ovvero punti 9 in base al numero dei figli e ai titoli.

In data 13/08/2016 viene notificato mediante pec ministeriale l'ambito assegnato ovvero ambito Lombardia 0023 **ossia il settantesimo** nell'ambito dell'ordine delle preferenze conseguentemente la ricorrente prende servizio il 01/09/2016 presso l'ITIS Cartesio di Cinisello Balsamo(MI) in quanto assegnata d'ufficio in seguito a relativa comunicazione ministeriale.

Con istanza del 28/08/2016 la ricorrente avanzava tempestiva richiesta di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2016-2017 all'Ambito Territoriale della Provincia di Siracusa per la Scuola Secondaria di II grado nella classe A060 nella provincia di residenza dei figli minorenni ovvero per la provincia di Siracusa, allegando l'atto di separazione e dichiarazione ricongiungimento alla madre con cui risiede insieme ai figli minorenni affidatili.

In data 29.8.2016 avanzava, altresì, domanda , sempre nella provincia di Siracusa, **di disponibilità al sostegno senza titolo e part.time.**

A seguito a pubblicazione della graduatoria definitiva del 14/09/2016 dall'Ufficio Scolastico di Siracusa la ricorrente risulta nella posizione quarta con relativi punti 12 . Tuttavia, nonostante la domanda di assegnazione fosse adeguatamente documentata e quindi attestante la piena legittimità delle richieste avanzate dalla prof.ssa LAMESA, la stessa non diveniva destinataria di alcun provvedimento positivo, nemmeno nell'organico di potenziamento come viceversa accaduto l'anno scolastico 2015-2016 .

A causa della destinazione non compatibile con la situazione familiare come sopra descritta la ricorrente è stata costretta a fruire dei congedi per i figli con perdita della retribuzione trattandosi di minori di età superiore a sei anni ma inferiore a dodici.

Ciò posto, al fine di ovviare alla grave ingiustizia subita e, soprattutto, ad evitarne gli effetti pregiudizievoli che si stanno già perpetrando, il ricorrente chiede emettersi, in corso di causa, in via d'urgenza un provvedimento cautelare che inibisca il suo trasferimento in mobilità presso l'Ambito Territoriale di Milano e contestualmente disponga, in via anticipata al giudizio di merito, il suo trasferimento in mobilità presso l'Ambito Territoriale della provincia di Siracusa, **anche in assegnazione in posto di sostegno ovvero in organico di potenziamento**, sussistendo entrambi i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* per i seguenti motivi:

## **DIRITTO**

Sotto il profilo in esame, risultano evidenti le seguenti violazioni ed illegittimità:

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO INDEROGABILE DELLO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE - VIOLAZIONE DELLA LEGGE 124/99 – OMESSA MOTIVAZIONE – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DIRITTO DI PRECEDENZA PER RICONGIUNGIMENTO Ai FIGLI AFFIDATI GIUSTO ATTO DI OMOLOGA ED AL GENITORE CONVIVENTE – VIOLAZIONE**



**DIRITTO DI PRECEDENZA PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. EX ART. 97 COST. , OLTRE CHE DELL'ART. 1 CO. 108 L. 107/2015 – ASSEGNAZIONE SULLA BASE DELLA TABELLA DI VICINANZA ALLEGATA ALL'O.M. – DEL CCNL MOBILITÀ SCUOLA E DELL'ORDINANZA MINISTERIALE 24/2016 NONCHÉ DELL'ART. 28 CO. 1 D.P.R. N. 487/1994.**

\*

*Da una analisi attenta delle norme della legge Buona scuola appaiono evidenti vuoti normativi che hanno riguardata sia la fase del reclutamento che quello della mobilità da cui discendono errori macroscopici del software utilizzato.*

*Da qui l'obbligo della buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 cost. di provvedere per riparare errori, altrimenti illegittimi , per non violare diritti acquisiti dei docenti , altrimenti illegittimi, e per evitare danni e pregiudizi in applicazione delle precedenze accordate per la tutela della famiglia, come nel caso de quo.*

**L'Art. 2 del CCNI - citato** - tabella di valutazione dei titoli e dei servizi per i trasferimenti del personale docente, oltremodo, a - tal fine regolamenta - in maniera chiara come solo seguendo l'ordine di graduatoria gli stessi docenti partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d'ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.

*Le operazioni di mobilità ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale, ai sensi dell'art. 1 co. 108 l. cit., sono poi regolate, in particolare alla fase C, dall'art. 6 CCNI mobilità 8.4.2016, il quale così dispone: 2 "gli assunti ne/l 'a.s. 15/16 da fasi B \_ e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. **La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d 'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da gae, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l 'ordine di preferenza “.***

*Giova rappresentare come nei fatti in ricorso il principio di parità trattamento – oltre che i criteri individuati nella stessa fonte negoziale contrattuale normativa - mobilità 2016/2017 - sia stato palesemente violato e disatteso .*

*In particolare si osserva che la ricorrente è stata trasferita a Milano MITF270003 - CARTESIO (AMBITO LOM0000023) sede compresa nell'ambito territoriale DELLA Lombardia indicato nella domanda al n70 dell'ordine di preferenza, pur avendo diritto, a suo dire, in forza del proprio punteggio di punti, ad un trasferimento in ambiti territoriali della Sicilia ossia scelti nei primi 28 per i quali aveva espresso preferenza prioritaria e nei quali sono stati invece trasferiti concorrenti con punteggio inferiore.*

*Viceversa, deve riconoscersi il diritto dell'istante al trasferimento nell'ambito territoriale Sicilia indicati nella domanda di mobilità nelle prime 28 preferenze. L'elenco dei docenti trasferiti in detto ambito comprende, infatti, concorrenti, quali le quali, pur concorrendo per la stessa classe di concorso, per la stessa tipologia di posto (comune) nonché per la stessa fase dell'istante, hanno un punteggio inferiore.*

*Tale assegnazione è altresì illegittima laddove non ha tenuto conto delle esigenze familiari, essendo la ricorrente genitore separato ed affidatario di due figli di età inferiore a dodici anni, giusta separazione omologata dal Tribunale di Siracusa, ed alla madre convivente, che configurano requisiti di precedenza.*

*Alla luce delle superiori circostanze appare evidente la disparità di trattamento rilevabile non solo tra i primi ambiti di preferenza scelti dalla ricorrente, ma anche per gli altri ambiti territoriali scorrendo l'ordine di preferenza fino ad arrivare la quello erroneamente assegnato.*

*Il Miur ha così omesso qualsivoglia motivazione in ordine ai criteri utilizzati per l'assegnazione della ricorrente in una sede distante rispetto a quella indicate tra le preferenze.*

*Nel caso de quo infatti sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda.*

*Tale condotta amministrativa, in relazione al provvedimento censurato anche per carenza di istruttoria e disparità di trattamento, concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. , oltre che dell'art, 1 co. 108 l. 107/2015 – assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M. – del CCNL mobilità scuola e dell'Ordinanza Ministeriale 24/2016 nonché dell'art. 28 co. 1 d.p.r. n. 487/1994 ( Trib. Trani ordinanza n. 2874/2018).*



*Non vi è dubbio quindi che nella specie l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase di trasferimento.*

*Detto principio vincola infatti l'Amministrazione in quanto anche la fase di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi ( Trib. Trani ordinanza n. 28744/2016 ).*

***Ed infine si eccepisce l'omessa pubblicazione da parte dell'USP di Siracusa delle disponibilità di cattedre o spezzoni orari (organico di fatto) , impedendo la possibilità di controllo da parte dei potenziali assegnatari in violazione del principio della trasparenza amministrativa, rilevando altresì che nella provincia di Siracusa mancano all'appello la costituzioni di classi che sembrano non essere state autorizzate anche in riferimento al sostegno senza titolo nonché al potenziamento.***

***Periculum in mora.***

*Quanto al pregiudizio grave e irreparabile, lo stesso si manifesta in re ipsa ove si consideri, da un canto, che l'assegnazione a Cinisello Balsamo risulta imm modificabile per un intero triennio, come da disposizioni di cui al CCNI, circostanza che impedisce alla ricorrente di confidare in tale periodo in un rientro a Siracusa, dall'altro, che il distacco per un così lungo tempo dal contesto familiare determinerà evidenti ripercussioni sia sul piano economico, considerate le spese da sostenere, sia soprattutto sul rapporto con i figli di età inferiore ai dodici anni rispettivamente nati nel 2004 e nel 2007.*

***L'ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra infatti gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposto la ricorrente , genitore affidatario di due figli di età di età superiore anni separata con provvedimento omologato, con riferimento alla propria vita familiare, personale e di relazione. Data la impossibilità per il padre di assistere i figli sia per ragioni di residenza che per ragioni di lavoro( cfr. decreto omologa) la ricorrente è stata costretta a richiedere i congedi parentali per assistere i figli che, già provati dalla separazione dal padre ed affidati e conviventi, sono peraltro entrambi affetti da morbo celiaco i cui alimenti sono forniti esclusivamente dalla Asp di siracusa con scadenza annuale .***

***La lontananza dai due figli piccoli rimasti con la nonna comporta l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni, con danni ingiusti alla formazione ed allo sviluppo della personalità dei minori e inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia.***

***Ne vanno sottaciute le gravi difficoltà anche di natura economica derivanti dall'assegnazione di una sede di servizio (Cinisello Balsamo ) certamente distante ed incompatibile con l'attuale residenza (Siracusa). (trib. Trani ordinanza n. 28744/2016).***

***Ne consegue che il pregiudizio imminente e irreparabile, voluto dal legislatore, per la concessione di un provvedimento che assicuri gli effetti provvisori della decisione di merito, risiede nelle suindicate ragioni sia natura personale familiare oltre che professionale .***

***Sotto un profilo oggettivo, poi, appare del tutto inspiegabile la mancata assegnazione ove si consideri la carenza di posti di sostegno nella scuola secondaria e la circostanza che i trasferimenti e le assegnazioni possono essere effettuate anche presso l'organico di potenziamento, come in effetti attuato nei confronti della ricorrente nel precedente anno scolastico.***

*Per le premesse la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,*

### **CHIEDE**

*che codesto Tribunale del Lavoro di Milano, in accoglimento del presente ricorso, voglia assumere le seguenti statuizioni:*

*1) In via cautelare ed urgente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 700 c.p.c., con provvedimento reso anche inaudita altera parte, ritenuta la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, voglia ordinare al Ministero Istruzione Università e Ricerca, all'Ambito Territoriale della provincia di Milano e di Siracusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, previa sospensione dell'efficacia e/o disapplicazione dei decreti di trasferimento e/o assegnazione emessi dai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di Milano,*

*l'immediato trasferimento e/o assegnazione in mobilità della ricorrente presso l'Ambito Territoriale della provincia di Siracusa ovvero, in subordine, in Sicilia A060 scuola secondaria ovvero anche su posto di sostegno ovvero in organico di potenziamento.*

*2) Nel merito, ordinare al Ministero Istruzione Università e Ricerca, all'Ambito Territoriale della provincia di Siracusa ed all'Ambito Territoriale della provincia di Milano in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ciascuna per le proprie competenze, il trasferimento della ricorrente all'Ambito territoriale di*



Siracusa ovvero ad altro ambito in SICILIA, indicato tra le preferenze delle domande di trasferimento nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria .

Con vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.

**Istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

Atteso che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., il ricorso va notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù del trasferimento della ricorrente in mobilità a Siracusa sarebbero teoricamente costretti, benché in un secondo momento, a vedere preferita a loro la ricorrente nell'assegnazione della cattedra assegnata nella medesima provincia, e che il Tribunale adito può, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli telematici, così come disposto più volte dal TAR Lazio, in via alternativa alla ordinaria notifica per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., attraverso la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si converte (ex multis TAR LAZIO n. 176/09), considerata anche l'urgenza ed il rilevante numero dei soggetti destinatari della notifica, nonché l'esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'ufficio regionale di riferimento di agevole conoscibilità da parte dei potenziali destinatari, giustificano il ricorso a forme alternative di notifica ex art. 151 c.p.c. che ne assicurino la conoscibilità della lite in tempi rapidi, la ricorrente fa istanza affinché codesto Tribunale, valutatane l'opportunità, voglia autorizzare la notifica ai controinteressati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento nella G.U., e pertanto tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso, del decreto di fissazione di udienza e del provvedimento di autorizzazione, sul sito internet del MIUR ed ordinare conseguentemente all'Amministrazione di compiere gli adempimenti necessari

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e ss. mod. ed int., si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile ma che è esente per ragioni reddituali come da certificazione allegata .

**In via istruttoria si producono i seguenti documenti:**

si allega in copia: 1) domanda di mobilità territoriale per l'anno scolastico 2016/2017; 2) email notifica assegnazione ambito territoriale di MILANO-CINISELLO BALSAMO 3) Assunzione a t.i. 4) notifica accettazione miur assegnazione . 5) decreto di omologa E RESIDENZA 6) richiesta di congedo parentale 7) dichiarazione residenza anagrafica; 8) dichiarazione residenza madre 9) dichiarazioni esigenze di famiglia mobilità 10) graduatoria definitiva assegnazioni provvisorie siracusa; 11) certificazione patologia figli Siracusa li 11 ottobre 2016 Avv. Serena Lazzaro”

\*\*\*\*\*

2) IL GIUDIZIO veniva iscritto con numero di ruolo 10550/2016 r.g. ed assegnato al tribunale di Milano sez. lavoro - Giudice dott. Colosimo;

3) veniva fissata l'udienza cautelare per il giorno 4 NOVEMBRE 2016 ed il merito per il giorno 10 gennaio 2017;

4) con memoria difensiva si costituiva il MIUR e l'Ufficio scolastico regionale per Milano , con il funzionario delegato ;

5) con provvedimento reso in data 4 novembre 2016, nel contesto dell'udienza cautelare, il G.L.

**rilevando d'ufficio la propria incompetenza territoriale, rigettava la domanda cautelare;**



6) quindi la parte, a mezzo del sottoscritto procuratore, preso atto della statuizione inerente l'incompetenza territoriale, dichiarava di aderire alla stessa ed avanzava istanza di anticipazione udienza presentata il 9 novembre 2016 dal procuratore della parte ricorrente;

7) pertanto il Giudice con provvedimento del 10 novembre 2016, **nel rilevare** che la parte convenuta risultava già ritualmente costituita in giudizio con “*memoria difensiva su ricorso ex art. 414 c.p.c. con domanda cautelare ex art. 700 c.p.c*”, disponeva l’anticipazione dell’udienza di discussione della causa **N. 10550/16 R.G.L. – LA MESA/MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE**, prevista per il 10 gennaio 2017, ore 9.30, all’udienza del **16 novembre 2016**, ore **10.45**, per i medesimi incombenti.

**10) che a detta udienza il Giudice del lavoro** dichiarava a verbale la propria incompetenza territoriale, assegnando termine di 30 giorni per riassumere la causa avanti al Giudice del Lavoro di Monza

9) l’istante ha interesse a riassumere la causa dinnanzi al Giudice odiernamente adito, richiamando integralmente quanto esposto ed argomentato nel ricorso promosso avanti al Tribunale di Milano .

\*\*\*\* \*\*

Tanto premesso, la ricorrente come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, avendo interesse ad ottenere una pronuncia nel merito, richiamando integralmente quanto esposto, argomentato e prodotto con il proprio atto introduttivo depositato innanzi al Tribunale di Milano

### **RICORRE IN RIASSUNZIONE**

contro i predetti resistenti , innanzi al ll’Onorevole Tribunale di Monza – Sezione lavoro -, affinché fissi l’udienza di prima comparizione delle parti per gli incombenti di rito e di discussione del predetto ricorso in riassunzione, Voglia accogliere le seguenti **statuizioni**:

- 1) In via cautelare ed urgente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 700 c.p.c., con provvedimento reso anche inaudita altera parte, ritenuta la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, voglia ordinare al Ministero Istruzione Università e Ricerca, all’Ambito Territoriale della provincia di Milano e di Siracusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, previa sospensione dell’efficacia e/o disapplicazione dei decreti di trasferimento e/o assegnazione, emessi dai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di Milano,



l'immediato trasferimento e/o assegnazione in mobilità della ricorrente presso l'Ambito Territoriale della provincia di Siracusa ovvero, in subordine, in Sicilia A060 scuola secondaria ovvero anche su posto di sostegno ovvero in organico di potenziamento.

- 2) Nel merito, ordinare al Ministero Istruzione Università e Ricerca, all'Ambito Territoriale della provincia di Siracusa ed all'Ambito Territoriale della provincia di Milano in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ciascuna per le proprie competenze, il trasferimento della ricorrente all'Ambito territoriale di Siracusa ovvero ad altro ambito in SICILIA, indicato tra le preferenze delle domande di trasferimento nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria .

Con vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.

#### **Istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

Atteso che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., il ricorso va notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù del trasferimento della ricorrente in mobilità a Siracusa ovvero in Sicilia sarebbero teoricamente costretti, benché in un secondo momento, a vedere preferita a loro la ricorrente nell'assegnazione della cattedra assegnata nel medesimo ambito, e che il Tribunale adito può, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli telematici, così come disposto più volte dal TAR Lazio, in via alternativa alla ordinaria notifica per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., attraverso la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si converte (ex multis TAR LAZIO n. 176/09), considerata anche l'urgenza ed il rilevante numero dei soggetti destinatari della notifica, nonché l'esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'ufficio regionale di riferimento di agevole conoscibilità da parte dei potenziali destinatari, giustificano il ricorso a forme alternative di notifica ex art. 151 c.p.c. che ne assicurino la conoscibilità della lite in tempi rapidi, la ricorrente fa istanza affinché codesto Tribunale, valutatane l'opportunità, voglia autorizzare la notifica ai controinteressati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento nella G.U., e pertanto tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso, del decreto di fissazione di udienza e



del provvedimento di autorizzazione, sul sito internet del MIUR ed ordinare conseguentemente all'Amministrazione di compiere gli adempimenti necessari

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e ss. mod. ed int., si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego, è esente per ragioni reddituali come da certificazione allegata .

**Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per le spese generali (15%), oltre C.P.A (4%) e I.V.A. (22%) come per legge.**

Con riserva di ulteriormente dedurre, precisare e produrre, nonché articolare i mezzi di prova nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

Sin da ora si produce la seguente documentazione:

- 1) Ordinanza verbale del 4 novembre 2016;
  - 2) Ordinanza del 16 novembre 2016 ;
  - 3) Originale Fascicolo di parte Tribunale di Milano R.G. n. 10550/2016;
  - 4) Memoria di costituzione MIUR ;
  - 5) istanza di anticipazione;
- Siracusa , lì

Avv. Serena Lazzaro

